



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 721 c.nav.

Ricovero di aeromobili e riparazioni

Il direttore dell'aeroporto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed alle condizioni previste dal regolamento, puo' autorizzare il ricovero di aeromobili nelle aviorimesse esistenti nell'aeroporto.

L'autorita' predetta puo' altresì autorizzare l'esecuzione di lavori sugli aeromobili, con personale dell'aeroporto.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Terzo — Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aeroporti
Capo	IV — Della polizia degli aeroporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-721-ricovero-di-aeromobili-e-riparazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it